

Prova superata se l'esito è tardivo

Docente riammesso in servizio dal tribunale amministrativo

Pagina a cura
di GIUSEPPE PENNISI

■ LA PROVA

L'esito del periodo di prova del docente neoassunto in ruolo e i provvedimenti conseguenti, in particolare quello che risolve il rapporto di lavoro per mancato superamento della prova, debbono essere comunicati all'interessato tempestivamente. La decisione dell'esito negativo del periodo di prova, proprio in quanto risolve definitivamente il rapporto di impiego in corso, non può essere assunto a notevole distanza di tempo dalla conclusione quando l'affidamento sulla intervenuta stabilità del rapporto si è ormai consolidato. Il provvedimento risolutivo del rapporto, ai sensi dei noti principi costituzionali riferiti all'azione amministrativa, deve intervenire comunque non oltre il tempo minimo necessario per il completamento della procedura.

Con questa motivazione il tribunale amministrativo di Ancona (con sentenza n. 0302/05) ha annullato il provvedimento di dispensa dal servizio comunicato ad una docente, con telegramma, alcuni mesi dopo l'inizio dell'anno scolastico successivo alla conclusione del periodo di prova. Il fatto e la particolare vicenda processuale assumono carattere di attualità. Al termine di ciascun anno scolastico si presentano diverse situazioni critiche originate dal parere non favorevole del comitato di valutazione del servizio circa la prova offerta dai docenti neoassunti nel corso del primo anno del servizio di ruolo. Il complesso iter di procedimento, che richiede valutazioni di organi diversi, determina spesso ritardi tali da far maturare nell'interessato il convincimento del superamento della prova ai fini della conferma in ruolo.

■ IL PROVVEDIMENTO TARDIVO

Il provvedimento tardivo determina pregiudizi di varia natura, oltre a quello di carattere professionale e a quello di tipo economico. Non può essere trascurato, in tali ipotesi, il naturale effetto che il trascorrere del tempo e la permanenza in servizio e nelle funzioni determinano, creando il convincimento di una valutazione globalmente positiva anche in presenza di qualche rilievo o situazione critica, quindi del superamento della prova.

Questi aspetti non adeguatamente considerati al momento della tardiva emanazione (o comunicazione) del provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro per esito negativo della prova, costituiscono motivi di illegittimità dell'azione amministrativa, risultando evidente non solo la violazione della legge, ma anche l'uso non corretto del potere del datore di lavoro.

un anno scolastico, con provvedimento motivato dall'organo competente per la conferma in ruolo. Ciò può avvenire anche nel caso in cui il docente non abbia prestato attività didattica nella cattedra per la quale la nomina è stata conseguita, eccettuato il caso della frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dall'amministrazione scolastica, che non costituiscono interruzione della prova.

■ GLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Costituiscono elementi di valutazione tutti quelli riferibili all'attività didattica e all'esercizio della funzione del docente desumibili dal servizio prestato nell'arco di tempo destinato alla prova. La valutazione deve, quindi, necessariamente riguardare tutti i servizi cui è stato concretamente addeito il docente in tale periodo e non parte di essi. Nel caso del servizio prestato su cattedra con completamento orario esterno, la valutazione deve considerare gli elementi emergenti dall'attività prestata in ambedue gli istituti scolastici nei quali il docente in prova ha prestato

servizio, sia pure con differente impegno. Nella fattispecie esaminata dal tribunale amministrativo delle Marche, il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro della ricorrente faceva riferimento esclusivamente all'attività svolta in uno solo degli istituti scolastici in cui aveva prestato servizio durante il periodo di prova. In conclusione, il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro (dispensa) per esito negativo del periodo di prova, proprio in relazione alla gravità degli effetti, deve trarre motivazione da tutti gli elementi riferiti al servizio prestato dal docente e non può essere assunto a notevole distanza di tempo dalla conclusione della prova stessa, quando l'affidamento sull'intervenuta stabilità del rapporto si è ormai consolidato.